

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5230 del 11/10/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot n° 0025812 del 11/12/2014 e contestuale voltura a favore della società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Friuli n° 26
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5454 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot n° 0025812 del 11/12/2014 e contestuale voltura a favore della società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, via Friuli n° 26

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la modifica sostanziale e la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² rilasciata dal SUAP del comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot n° 0025812 del 11/12/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3336 PG n°169808 del 28/11/2014, originariamente intestata alla società ROSSI G. ARREDAMENTI Sas ed ora volturata a favore della società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel San Pietro Terme, via Friuli n° 26 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 3336 PG n°169808 del 28/11/2014.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
6. Obbliga la società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl., c.f e p. iva 03702281209, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Friuli n° 26, ha presentato in data 19/07/2018⁷ al Suap del Comune di Castel San Pietro Terme una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁸ per il sito produttivo che svolge attività di falegnameria. Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2018.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'azienda comunica la modifica non sostanziale consistente nella dismissione del punto di emissione n° 4 proveniente dalla verniciatura.

E' inoltre dichiarato che lo stabilimento determina solo scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura; tale tipologia di scarico non necessita di autorizzazione in forma espressa in quanto è sempre ammesso ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06.

⁴In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2018/18265 del 07/08/2018, **pratica SINADOC n°24816 del 2018**

⁸ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot n° 0025812 del 11/12/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°3336 PG n° 169808 del 28/11/2014

Contestualmente è dichiarato che la ditta ROSSI G. ARREDAMENTI Sas ha recentemente cambiato ragione sociale in FALEGNAMERIA EMILIANA Srl.

In data 03/10/2018 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Castel San Pietro Terme⁹ con prescrizioni in merito alla matrice di impatto acustico come da allegato B al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alle emissioni in atmosfera cod tariffa 12.04.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal Comune di Castel San Pietro Terme alla valutazione previsionale di impatto acustico, riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Parere agli atti di ARPASe con PGB0/2018/13858 del 13/06/2018

¹⁰ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FALEGNAMERIA EMILIANA Srl - Comune di Castel San Pietro Terme - via Friuli n° 26

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di falegnameria svolta dalla società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Pietro Terme, via Friuli n° 26, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con la DGR 2236709 e smi, allegato 4 punto 4.5 (Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)):

1. La società FALEGNAMERIA EMILIANA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE MACCHINE LEGNO

- Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	

	Altro	
Data	Funzionamento impianti	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	Giorni di funzionamento/mese
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione n° 3, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE N°4

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA

Punto di emissione eliminato.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

descritto nella norma UNI EN 15259 :2008 Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente a quanto indicato nella norma UNI EN 15259 :2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FALEGNAMERIA EMILIANA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FALEGNAMERIA EMILIANA Srl - Comune di Castel San Pietro Terme - via Friuli n° 26

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale in luglio 2018, espresso dal comune di Castel San Pietro Terme riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere stesso.



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA E TERRITORIO

Fascicolo: 6.9 – 44/2018

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE ARPAE - SAC

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/07/2018 al numero 18280 di protocollo, dalla Signora MUSOLESI BARBARA legale rappresentante della Ditta FALEGNAMERIA EMILIANA SRL per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via FRIULI n. 26 – Pratica SUAP n. 15/AUA/18.
PARERE U.O. AMBIENTE

Vista l'istanza presentata in data 19/07/2018 al numero 18280 di protocollo, dalla Signora MUSOLESI BARBARA nata a Bologna (BO) il 20/09/1964 CF. MSLBBR64P60A944R legale rappresentante della Ditta FALEGNAMERIA EMILIANA SRL, con sede legale in Via Friuli n. 26 – Castel San Pietro Terme (BO) – C.F. 03702281209, per:

- Cambio nome, titolarità e ragione sociale della ditta ROSSI G ARREDAMENTYI intestataria della precedente autorizzazione allo scarico ed emissioni in atmosfera
- MATRICE EMISSIONI: MODIFICA eliminazione emissioni E4 – Verniciatura
- MATRICE RUMORE: NUOVA
- MATRICE SCARICHI non interessata perche scarichi solo civili.

per l'insediamento dove si svolge attività di costruzione e assemblaggio arredamenti, articoli e componenti in legno, sito in Castel S. Pietro Terme (BO) Via Friuli n. 26, censito in Catasto fabbricati: Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - Fg. 49, mapp. 182 sub. 3.

Visto il parere di ARPAE - Sinadoc 24595/18 acquisito al protocollo del Comune in data 10/08/2018 prot. n. 19794, relativamente alla matrice valutazione impatto acustico, favorevole con prescrizioni;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e relativamente alle opere edilizie, eventualmente necessarie all'adeguamento dei locali alla presente AUA, venga presentato il dovuto titolo abilitativo.

IL RESPONSABILE
U.O. AMBIENTE
ARCH. NALDI MANUELA



Sinadoc 24595/18

Spett.
Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio
Servizio Sviluppo Economico
e del Territorio
U.O. SUAP – Servizi Amministrativi

e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. S. Pozzi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta FALEGNAMERIA EMILIANA S.R.L. - Via Friuli n.26 – Castel San Pietro Terme (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla Vs nota Pratica n. 13/AUA/18, si è presa visione della documentazione trasmessa, consistente in una valutazione previsionale redatta in data 11/07/18 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività di costruzioni e montaggio arredamenti in legno di ditta esistente (ex Rossi Arredamenti s.a.s) che ha recentemente mutato la propria ragione sociale.

Le principali sorgenti sonore che caratterizzano l'attività in questione sono rappresentate da un impianto di aspirazione polveri di segatura collegato ad un box autopulente, posto all'esterno del capannone, oltre alle lavorazioni svolte all'interno dello stabilimento produttivo con l'ausilio di macchine da falegnameria.

L'attività si svolge esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme individua lo stabilimento produttivo in oggetto e i ricettori limitrofi in area di Classe V.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti mediante rilievi fonometrici eseguiti al perimetro aziendale si osserva il rispetto dei valori limite assoluti di immissione sonora, mentre il rispetto del valore limite differenziale viene stimato in quanto si dichiara che non è stato possibile procedere a verifiche strumentali in corrispondenza della civile abitazione presente.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Preso atto di quanto sopra, considerato inoltre che non sono pervenute a questo Ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore della ditta in oggetto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico per l'attività in questione, con le seguenti prescrizioni:

- le lavorazioni dovranno avvenire mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali.
- l'impianto di aspirazione polveri di segatura collegato al box autopulente, posto all'esterno del capannone, dovrà rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 11/07/18, verificando altresì la possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche di isolamento acustico dello schermo fonoisolante già installato.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.